

# Istituto Nazionale delle Assicurazioni

# BOLLETTINO D'INFORMAZIONI

ANNO I - N° 2

FEBBRAIO 1946

## S O M M A R I O

### PARTE I - NOTIZIARIO I.N.A. E SOCIETA' COLLEGATE

#### A) DIREZIONE GENERALE I.N.A.

- |                     |      |    |
|---------------------|------|----|
| 1) Circolari        | Pag. | 17 |
| 2) Attività e varie | "    | 18 |

#### B) AGENZIE GENERALI

" 19

### PARTE II - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZA

#### A) DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

" 20

#### B) GIURISPRUDENZA ITALIANA

" 27

### PARTE III - RASSEGNA DELLA STAMPA E NOTIZIE VARIE

#### A) LA NAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ASSICURATRICI

" 29

#### B) ITALIA:

In vista della Costituente - Un'iniziativa delle A.C.L.I. nel campo assicurativo - Nomine nella Soc. "Anonima Vita" - Nomine nella "Compagnia di Roma" - Nella Compagnia "La Cattolica" - Le operazioni d'assicurazione e la maggiorazione sui cambi

" 30

#### C) ESTERO

##### Canada:

Assicurazione crediti all'esportazione - Produzione e portafoglio della "Canada Life"

" 32

##### Inghilterra:

Riduzione dei tassi d'assicurazione per rischi di guerra - L'assicurazione dei calciatori inglesi

" 33

##### Rumena:

Controllo russo delle assicurazioni rumene

" 33

##### Svezia:

Acquisto svedese di una importante società di assicurazione

" 33

### PARTE IV - BIBLIOGRAFIA

" 34

### PARTE V - BILANCI

" 35

=====

A CURA DEL SERVIZIO STUDI STAMPA E PROPAGANDA

=====



Corporate Heritage  
& Historical Archive

PARTI I - NOTIZIARIO I.N.A. E SOCIETA' COLLEGATE

A) DIREZIONE GENERALE I.N.A.

1) Circolari.

N° 792 - 1° febbraio 1946 - SERVIZIO RAGIONERIA E SERVIZIO ASSICURAZIONI POPOLARI - OGGETTO: Trasferimento dei contfatti delle Cumulative A.P. e B.T.N. al carico ordinario con quietanzamento a mezzo marche.

Rilevata la necessità di abbandonare il sistema della registrazione meccanica per le Cumulative del portafoglio assicurazioni popolari aventi un ridotto numero di assicurati, la circolare determina il trasferimento al carico ordinario con quietanzamento singolo a mezzo marche ~~delle polizze delle cumulative~~ costituite da un numero di assicurati inferiore a 25 unità.

-----  
N° 793 - 1° febbraio 1946 - DIREZIONE GENERALE.

Dà notizia del ritorno alle dirette dipendenze della Direzione Generale delle Agenzie Generali della Lombardia, Venezia Tridentina e Veneto, nonché di quelle del Piemonte e della Liguria, già dal 1° gennaio u.s. riallacciato amministrativamente con la Direzione. Con l'occasione precisa le nuove disposizioni alle quali dovranno attenersi le Agenzie Generali nei confronti delle assicurazioni ordinarie, collettive e popolari e nei confronti dei rapporti fra le stesse Agenzie ed i Servizi Organizzazione e Ragioneria.

-----  
N° 794 - 7 febbraio 1946 - SERVIZIO ASSICURAZIONI COLLETTIVE - OGGETTO: Assicurazioni collettive sostitutive dell'iscrizione al Fondo Indennità Impiegati.

Per le collettive in oggetto, le cui polizze aziendali possono essere emesse direttamente in periferia, la circolare stabilisce che le tariffe da adottare debbono essere quelle di cui all'allegato n° 1 alla circolare 608 del 12 marzo 1942, maggiorandone i tassi del 2%. Comunica inoltre i tassi per età da 61 a 64 ed i nuovi interessi di frazionamento.

-----  
N° 795 - 8 febbraio 1946 - SERVIZIO ASSICURAZIONI ORDINARIE E SERVIZIO RAGIONERIA - OGGETTO: Cambio di rateazione premi del portafoglio "Ordinario".

La circolare, tenuto presente il maggior costo dell'esazione o pagamento dei premi, in confronto al passato, sia da parte delle Agenzie Generali che da parte degli assicurati, o considerata la convenienza di ridur-



re le spese per l'emissione delle quietanze, invita tutti gli Agenti Generali a fare opera di persuasione perchè la clientela sia indotta a chiedere il cambiamento di rateazione dei premi da mensile, bimestrale e trimestrale in semestrale o, meglio, in annuale. In caso positivo, l'assicurato dovrà compilare una domanda, secondo uno schema allegato alla circolare.

N° 796 - 15 febbraio 1946 - SERVIZIO ASSICURAZIONI ORDINARIE - OGGETTO: Rimes-  
sa in vigore di polizze sospese.

Con questa circolare la Direzione Generale comunica a tutte le Agenzie che la riattivazione delle polizze sospese a causa degli eventi bellici, di cui alla circolare n° 751 del 1° settembre 1944, è stata prorogata al 30 giugno p.v., in base ad una semplice dichiarazione di buono stato di salute degli assicurati e limitatamente a L.50.000 di capitale, per le polizze emesse da meno di 5 anni, ed a L.100.000 di capitale, per le polizze con anti-durata superiore a 5 anni. In considerazione, inoltre, della svalutazione monetaria, la Direzione Generale ha ritenuto di estendere detta concessione, con le medesime limitazioni, anche ai contratti sospesi per motivi non dipendenti da eventi bellici, purchè la sospensione non duri da oltre un anno.

N° 1052 - 14 febbraio 1946 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE IMMOBILI - OGGETTO: In-  
dagini sui danni di guerra subiti dalle Imprese di Assicurazione.

In seguito ad invito del Ministero dell'Industria e Commercio, la Direzione dei Servizi Immobiliari si rivolge, con questa circolare, a tutte le Agenzie perchè comunichino i dati sulla misura dei danni subiti prima e dopo l'8 settembre 1943 per effetto di eventi dipendenti dallo stato di guerra. La circolare precisa quali danni dovranno formare oggetto di rilevazione ed i criteri per la loro valutazione. Ad essa sono allegati sei prospetti da utilizzare per il riespilogo dei dati.

## 2) Attività e varie.

### SERVIZIO ORGANIZZAZIONE.

ISPETTORATO DELLA VENEZIA GIULIA - Si è trasferito in Via del  
Pesce N° 4, TRIESTE.

NUOVA CIRCOSCRIZIONE ISPETTIVA - In seguito ad ordine di servizio del 24 agosto 1945 della Vice Direzione di Milano, è stata istituita la circoscrizione ispettiva per le Agenzie Generali di Como, Varese e Sondrio, che sono state distaccate dall'Ispettorato della Lombardia. La nuova circoscrizione ispettiva è affidata all'Ispettore di Zona Sig. Fernando De Miani, al quale



dove essere indirizzata la corrispondenza presso l'Ispettorato di Milano, Via Gonzaga n.2.

B) AGENZIE GENERALI

CATANIA - Col 31 gennaio 1946 ha avuto termine la gestione del Cav. Emanuele SALMONA. Con decorrenza dal 1° febbraio 1946 è stata disposta la temporanea gestione diretta dell'Agenzia, affidandone la reggenza al Capo Ufficio Dr. Vincenzo Diana.

PALERMO - Col 10 febbraio 1946 è cessata la gestione del Dr. Domenico CARELLA. A decorrere dall'11 febbraio è stata disposta la temporanea gestione diretta.

=====

E' desiderio della Direzione Generale che il BOLLETTINO contenga un notiziario quanto più possibile completo della vita e dell'attività dell'I.N.A.. Da una migliore conoscenza di quanto si svolge nel giro di ogni mese nella vasta organizzazione dell'Istituto, si avvantaggeranno tutti i componenti la nostra grande famiglia, tanto al centro quanto alla periferia. Si invitano, pertanto, i Signori Capi Servizio, Ispettori Regionali e Agenti Generali a segnalare al Servizio Studi Stampa e Propaganda tutte quelle notizie concernenti il rispettivo settore che ritengano utile ed opportuno divulgare ai fini di un miglior rendimento del lavoro.

=====



PARTI II - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZAA) DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, n° 877. - Disposizioni concernenti il Casellario Centrale Infortuni (Gazzetta Ufficiale, 9 febbraio 1946, n° 34).

(Omissis)

## Art.1

Il Casellario centrale infortuni, istituito con Regio decreto 23 marzo 1922, n.387, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è trasferito, con decorrenza dal 1° gennaio 1946, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e sarà amministrato dall'Istituto stesso, pur continuando ad avere gestione autonoma.

## Art.2

Il Comitato amministratore di cui all'art.2 del R. decreto 23 marzo 1923, n. 387, è soppresso ed è istituito in seno all'Istituto nazionale infortuni un Comitato tecnico col compito di sovrintendere al funzionamento ed alla gestione del Casellario e di stabilire i contributi ad esso dovuti a norma dell'art.5 del Regio decreto precitato.

Il Comitato tecnico predetto è composto:

- a) da un funzionario di ruolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di grado non inferiore al 6° (gruppo A), presidente;
- b) da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, membro;
- c) da un rappresentante delle società esercenti l'assicurazione facoltativa contro i rischi di infortunio sul lavoro, designato dall'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici, membro;
- d) di due esperti di cui uno in materia di assicurazione contro gli infortuni e di uno nel campo delle discipline statistiche.

## Art.3

Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1945, passa all'Istituto nazionale infortuni con la posizione da esso raggiunta a tale data.

Entro sei mesi dalla data predetta una Commissione nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà all'inquadramento del personale in base a norme da emanare dal Ministro stesso, di concerto col Ministro per il tesoro.



Art.4

Le spese di gestione per gli esercizi 1944 o 1945, anticipate dall'Istituto nazionale infortuni saranno ripartite dal Comitato tecnico di cui all'art.2 a norma dell'art.5 del R. decreto 23 marzo 1922, n.387, tra i vari istituti assicuratori, verso i quali per la parte di loro competenza l'Istituto nazionale potrà esercitare il diritto di rivalsa.

Le spese per i successivi esercizi saranno anticipate dall'Istituto nazionale infortuni e ripartite, a fine di ogni esercizio e norma dell'art.5 del ~~R. decreto suddetto~~, tra tutti gli istituti assicuratori interessati.

Art.5

Contro la ripartizione delle spese annuali, è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide inappellabilmente.

(Omissis)

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 febbraio 1946, n. 27. - Norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci nelle aziende private (Gazzetta Ufficiale, 22 febbraio 1946, n° 45).

(Omissis)

Art.1

Ferme restando le disposizioni vigenti, sia legislative, sia regolamentari, sia contrattuali, concernenti la conservazione del posto in caso di richiamo alle armi per esigenze di guerra, i prestatori d'opera non in prova delle aziende private, contemplati nelle predette disposizioni, hanno diritto ad essere riassunti in servizio qualora:

- 1) siano stati deportati o internati ad opera dei fascisti o dei tedeschi, successivamente all'8 settembre 1943;
- 2) ovvero siano stati chiamati alle armi per adempiere agli obblighi di leva o siano stati tratti in servizio militare dopo il termine della ferma;
- 3) ovvero siano stati partigiani combattenti che abbiano abbandonato il servizio per partecipare alla lotta di liberazione.

La riassunzione è disposta nell'azienda presso la quale i dipendenti prestavano servizio al momento della deportazione o dell'internamento o della chiamata alle armi o dell'abbandono del servizio ed è subordinata alla condizione che si tratti di persone sprovviste dei mezzi indispensabili per il mantenimento proprio o delle famiglie con essi conviventi.

~~Il servizio prestato anteriormente alla riassunzione non è computato agli effetti dell'anzianità.~~

Art.2

La riassunzione, ai sensi dell'articolo precedente, deve essere chiesta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per coloro che alla data predetta non sono stati ancora rimpatriati o congedati dal servizio militare, il termine decorre dalla data del rimpatrio o del congedamento.

Art.3

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche agli impiegati i quali, a norma dell'art.31 della legge 10 giugno 1940, n.653, siano stati assunti in sostituzione dei richiamati.

Nei confronti del personale indicato nel comma precedente la riassunzione, nei casi o ai sensi dell'art.1, è disposta anche in caso di richiamo alle armi per esigenze di guerra.

Art.4

Entro il termine di trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, le aziende private, che al 31 dicembre 1945 occupavano almeno dieci dipendenti, sono tenute ad assumere reduci della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, partigiani combattenti e deportati ed ex internati dal nemico dopo l'8 settembre 1943, in misura del 5 per cento dei dipendenti in servizio al 31 dicembre predetto.

L'assunzione, da effettuarsi in ragione di uno per ogni venti dipendenti in servizio o frazione di venti superiore a nove, è disposta in favore di coloro che siano sprovvisti dei mezzi indispensabili per il mantenimento proprio o delle famiglie con essi conviventi.

Nel computo della percentuale stabilita nel primo comma si tiene conto:

- 1) del personale riassunto a norma degli articoli 1 e 3 del presente decreto;
- 2) del personale che abbia le qualifiche indicate nel primo comma del presente articolo o che sia stato assunto in servizio dall'azienda anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

Non sono computate nella percentuale di cui al primo comma le riassunzioni disposte in dipendenza delle norme che assicurano la conservazione del posto ai richiamati alle armi.

Art.5

Nel numero complessivo dei dipendenti dell'azienda non viene com-

putato, agli effetti della percentuale di cui all'articolo precedente, il personale femminile che, avuto riguardo al carattere peculiare dell'azienda, esplichi mansioni normalmente o tradizionalmente esercitate da donne.

#### Art.6

I prestatori d'opera riassunti o assunti in servizio a norma degli articoli 1, 3 e 4, debbono essere mantenuti in servizio almeno per un anno dalla riassunzione o dalla assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione della attività dell'azienda.

Per la durata dell'anno stabilito nel comma precedente, in caso di licenziamento per giusta causa, le persone contemplate nel comma precedente debbono essere sostituite con altro personale che si trovi nelle condizioni previste nell'art.4.

#### Art.7

Le riassunzioni in servizio, ai sensi degli articoli 1 e 3, non sono considerate come nuove assunzioni ai fini della percentuale prevista dall'art.2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n.453. Le assunzioni disposte in base all'art.4 sono invece computabili nella percentuale anzidetta.

#### Art.8

La qualifica di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata da attestazione della "Associazione Nazionale Partigiani d'Italia", salvo regolarizzazione a seguito del riconoscimento di essa da parte delle commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n.518.

Agli effetti del presente decreto e di ogni altra disposizione di legge, la qualifica di civile riduce dalla deportazione o dall'internamento è comprovata con attestazione del Prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza.

#### Art.9

Le assunzioni previste dall'art.4 devono effettuarsi tramite gli Uffici del lavoro d'accordo con gli Uffici provinciali per l'assistenza post-bellica, a scelta dell'imprenditore e tenendo conto delle capacità professionali degli aspiranti.

#### Art.10

La vigilanza per la osservanza delle disposizioni del presente decreto è esercitata dagli organi ispettivi del Ministero del lavoro e della



previdenza sociale, con il concorso dei Comitati provinciali per l'assistenza post-bellica.

Art.11

I datori di lavoro, i quali non osservino le disposizioni degli articoli 1, 3, 4, 6 ultimo comma, sono puniti con una ammenda di L.100 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato dal presente decreto alle persone indicate nei suddetti articoli e non assegnato ai sensi degli articoli predetti. In ogni caso, la pena non può essere inferiore a L.2.000.

Per la inosservanza dell'obbligo stabilito dal primo comma dell'articolo 6 la pena è dell'ammenda da L.5.000 a L.20.000.

Chiunque, non avendone diritto, ottenga con mezzi fraudolenti la propria assunzione o riassunzione in servizio secondo le norme di cui al presente decreto, è punito con la reclusione fino a sei mesi, semprechè il fatto non costituisca più grave reato.

Art.12

Le ammende previste dall'art.11 sono versate dagli Uffici del registro direttamente al Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n.72.

Art.13

Le domande di riassunzione e di assunzione presentate da coloro che si trovino nelle condizioni previste dal presente decreto, nonchè i documenti riferentisi alle domande stesse sono esenti dal bollo e da ogni tassa.

Art.14

Nulla è innovato alle disposizioni contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n.453 e nella legge 21 agosto 1921, n.1312.

(Omissis)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° febbraio 1946. - Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1944, col quale fu nominato il commissario della Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni "Praevidentia", con sede in Roma (Gazzetta Ufficiale, 15 febbraio 1946, n°39).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° febbraio 1946. - Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1944, col quale fu nominato il commissario della Società anonima "Le Assicu-



razioni d'Italia", con sede in Roma (Gazzetta Ufficiale, 16 febbraio 1946, n° 40).

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1946. - Norme per la riscossione dei contributi dovuti al fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali (Gazzetta Ufficiale, 5 febbraio 1946, n° 30).

(Omissis)

Art.1

Per i lavoratori non soggetti alla disciplina degli assegni familiari con esclusione di quelli considerati dagli articoli successivi, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare alla sede provinciale competente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il quinto giorno successivo alla scadenza di ciascun mese:

- a) il numero complessivo dei lavoratori soggetti al contributo per gli assegni integrativi delle pensioni di invalidità o vecchiaia e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;
- b) ~~l'ammontare complessivo delle retribuzioni lorde soggette a contributo~~ corrisposte nel mese ai lavoratori predetti;
- c) l'importo totale dei contributi dovuti per gli assegni integrativi predetti e per il maggior costo delle prestazioni sanitarie dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, nelle misure annualmente stabilite in base ai decreti legislativi Luogotenenziali 1° marzo 1945, n.177, 31 agosto 1945, n.579, e 9 novembre 1945, n.776.

Entro lo stesso termine di cui al comma precedente deve farsi luogo al versamento del contributo nell'apposito conto corrente postale intestato all'Istituto. La ricevuta del relativo bollettino di versamento costituisce la prova liberatoria dell'obbligo del pagamento del contributo.

Art.2

Per il personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, delle provincie, dei comuni, si provvede al versamento dei contributi dovuti per gli assegni integrativi delle pensioni e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali e per il maggior costo delle prestazioni sanitarie dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi mediante versamento, per ogni periodo di paga, delle ritenute effettuate sulle retribuzioni del dipendente personale e delle quote a loro carico in apposito conto corrente intestato all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il versamento deve essere effettuato entro il periodo stabilito per l'applicazione delle marche assicurative dall'art.51 del R.Decreto-legge 4 ottobre 1935, n.1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n.1155.



Art. 3

Per le persone addette ai servizi familiari, i contributi dovuti per gli assegni integrativi delle pensioni e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali e per il maggior costo delle prestazioni sanitarie dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, sono versati a mezzo di apposite marche settimanali cumulativamente a quelli dovuti per le assicurazioni sociali.

Art. 4

Per i lavoratori a domicilio, i contributi dovuti per gli assegni integrativi delle pensioni e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali e per il maggior costo delle prestazioni sanitarie dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, sono riscossi a mezzo di elenchi cumulativamente con quelli dovuti per le assicurazioni sociali.

(Omissis)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1946. - Revoca dell'autorizzazione concessa alla "Società italiana di assicurazione credito", con sede in Roma, ad esercitare l'assicurazione e la riassicurazione della solvibilità del debitore (Gazzetta Ufficiale, 8 febbraio 1946, n° 33).

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1946. - Autorizzazione alla Società anonima "Compagnia Tirrena", con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni sulla vita e le capitalizzazioni ed approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza relative alle capitalizzazioni (Gazzetta Ufficiale, 15 febbraio 1946, n° 39).

(Omissis)

Art. 1

La Società anonima "Compagnia Tirrena", con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare nel Regno le assicurazioni sulla durata della vita umana e le capitalizzazioni, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nelle leggi e nel regolamento che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni private.

Art. 2

Per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita umana, la "Compagnia Tirrena" è autorizzata ad applicare le tariffe dei premi dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni maggiorate di un'aliquota pari al 3 per mille del capitale per i premi unici e del 0,30 per mille del capitale per i premi annui.



Art.3

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe e le relative condizioni di polizza proposte dalla predetta Società:

- 1) capitalizzazioni a premio unico;
- 2) capitalizzazioni a premio annuale;
- 3) capitalizzazioni a premi liberi.

(Omissis)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1946. - Revoca del decreto interministeriale 4 aprile 1941, con cui la Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazioni "La Metropole", con sede in Torino, è stata sottoposta a sindacato (Gazzetta Ufficiale, 19 febbraio 1946, n° 42).

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1946. - Revoca del decreto interministeriale 4 aprile 1941, con cui la Rappresentanza italiana della Società di assicurazione "Il Mondo", con sede in Milano, è stata sottoposta a sindacato (Gazzetta Ufficiale, 18 febbraio 1946, n° 41).

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1946. - Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, presentato dalla Società "Reale Mutua di Assicurazioni", con sede in Torino (Gazzetta Ufficiale, 18 febbraio 1946, n° 41).

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1946. - Abrogazione parziale di alcune modifiche alle condizioni speciali di polizza relative a una tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla Società anonima "Assicurazioni Generali", con sede in Trieste (Gazzetta Ufficiale, 18 febbraio 1946, n° 41).

B) GIURISPRUDENZA ITALIANA.

ASSICURAZIONI - Condizioni di polizza - Disdetta - Forma richiesta a pena di nullità - Equipollenti - Inammissibilità.

Per la disdetta del contratto di assicurazione da parte dell'assicurato possono convenzionalmente stabilirsi determinate formalità e se queste sono convenute a pena di nullità, non è efficace la disdetta data la diversa forma, ancorchè quest'ultima sia idonea a raggiungere lo scopo per cui quelle furono stabilite.

Le modificazioni di un patto di polizza in seguito ad accordo



intervenuto tra il Ministero che esercita la vigilanza sull'esercizio delle imprese assicuratrici, la Federazione delle dette imprese e la società, che emise la polizza, sono da considerarsi come patti aggiunti alla polizza stessa, che hanno efficacia a vantaggio dell'assicurato, in quanto siano da questo accettati.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (Sez.III civile) - 13 marzo 1944, n.167 -  
Presidente Marzadro, Est. Petrella, P.M. Ricciardelli (concl. conf.) - Soc.  
An. La Metropole (Avv. Corsetti, Manara) c. Malscrida.

(Il Foro Italiano, Parte Prima, Giurisprudenza civile e commerciale, fasc. I-II, 1944-46, col.54; vedi in BIBLIOGRAFIA nota di S. FERRARINI: Sulle forme per la disdetta del contratto di assicurazione).

=====

E' desiderio della Direzione Generale che il BOLLETTINO contenga un notiziario quanto più possibile completo della vita e dell'attività dell'I.N.A.. Da una migliore conoscenza di quanto si svolge nel giro di ogni mese nella vasta organizzazione dell'Istituto, si avvantaggeranno tutti i componenti la nostra grande famiglia, tanto al centro quanto alla periferia. Sfruttando, pertanto, i Signori Capi Servizio, Ispettori Regionali e Agenti Generali a segnalare al Servizio Studi Stampa e Propaganda tutte quelle notizie concernenti il rispettivo settore che ritengano utile ed opportuno divulgare ai fini di un miglior rendimento del lavoro.

=====



le Compagnie di assicurazione in Inghilterra potessero essere chiamate in causa dalle proposte relative all'assicurazione sociale personale e degli infortuni nell'industria. Il Governo desidera che l'assicurazione, nel futuro come in passato, sia considerata dal punto di vista internazionale come un'industria a carattere internazionale".

In questa occasione il Parlamento tutto si faceva interprete dell'orgoglio nazionale per la posizione, il credito e la fama che gli assicuratori inglesi hanno acquistato operando nel mondo intero, e dando al paese con il loro lavoro un importante contributo di introiti valutari, che viene calcolato in 20 milioni di sterline di cui la Gran Bretagna ha oggi bisogno più che mai.

Nel Belgio il problema è stato discusso finora soltanto dalla stampa. "E' augurabile" - scrive il "Courier de la Bourse di Bruxelles - che il Governo belga non si muova se non con circospezione sul terreno avventuroso della nazionalizzazione. L'America ci guarda".

"Anche in taluni altri paesi - scrive A.F. sul "Globo" del 31 gennaio u.s. - i partiti hanno nel loro programma la nazionalizzazione delle assicurazioni private. In concreto però soltanto in Cecoslovacchia il Governo ha proclamato, ancor prima delle elezioni generali, la nazionalizzazione di buona parte dell'economia del Paese e tra l'altro dell'industria assicurativa. Trattasi però di una statizzazione sui generis, in quanto, salvo qualche fusione di imprese minori, si prevede il mantenimento in vita delle società per azioni e delle mutue, con il trasferimento allo Stato dei diritti dei soci, i quali, insufficientemente indennizzati, verrebbero parzialmente espropriati. Il provvedimento è stato predisposto in questa forma, per non colpire i numerosi impiegati, agenti e produttori delle Compagnie private, ma anche se attuato malgrado la grave lesione che arrecherebbe ad interessi stranieri, i quali dovrebbero essere adeguatamente compensati, non si vede quale vantaggio potrebbe apportare all'economia generale di quel Paese".

Nello stesso articolo, che è stato provocato dall'accento alla nazionalizzazione delle Compagnie Italiane di assicurazione contenuto nella risoluzione finale del Congresso del Partito Comunista Italiano, l'autore, dopo aver accennato ad "un primo tentativo di statizzazione delle assicurazioni sulla vita con la istituzione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni" che non ebbe seguito, pone in luce gli inconvenienti cui darebbe luogo una modifica dell'attuale struttura assicurativa italiana.

## B) ITALIA

### IN VISTA DELLA COSTITUENTE.

Presso il Ministero della Costituente è stata istituita una Commissione Economica, con carattere di commissione di indagine in ordine alla determinazione delle nuove direttive dell'azione economica dello Stato. Essa



si avvale dei seguenti mezzi: studi di suoi membri (esperti); studi elaborati ad hoc da persone estranee di spiccata competenza; risposte a questionari inviati ad organizzazioni, enti, istituti culturali e scientifici, aziende, uomini d'affari, personalità politiche, ecc.; interrogatori di persone di particolare autorità e competenza; inchieste dirette. Le relazioni conclusive redatte al termine dei lavori saranno rese di pubblica ragione, anche con apposite pubblicazioni a cura del Ministero. La Commissione, presieduta dal Prof. Giovanni Demaria, si compone di 12 esperti designati dai partiti, di 5 nominati dai Ministeri, di 22 nominati dal Ministero della Costituente. La Commissione è suddivisa in 5 Sottocommissioni: 1) agricoltura; 2) credito e assicurazione; 3) finanze; 4) industria; 5) moneta e commercio estero.

#### UN'INIZIATIVA DELLE A.C.L.I. NEL CAMPO ASSICURATIVO.

La Presidenza Centrale delle A.C.L.I. (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani), ha recentemente preso l'iniziativa di assicurare i propri associati e relative famiglie contro gli infortuni che siano causa di morte o di invalidità permanente.

L'assicurazione è limitata ai rischi normali della vita privata e durante la partecipazione a manifestazioni ricreative ed educative, anche per quelle organizzate dalle A.C.L.I., e nella pratica degli sports comuni.

S'intendono quindi tassativamente esclusi gli infortuni connessi allo svolgimento di qualsiasi attività a carattere professionale svolta dagli interessati alle dipendenze di terzi o anche proprie.

#### NOMINE NELLA SOC. "ANONIMA VITA".

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Presidente l'Ing. Remo Garosci; Direttore l'Ing. Giovanni Bruno e Consigliere Delegato l'Avv. Italo Camillo Martelli.

(Agenzia Economica Finanziaria, 9 febbraio 1946).

#### NOMINE NELLA "COMPAGNIA DI ROMA"

Il senatore Giorgio Pitacco è cessato, per morte, dalla carica di Vice-presidente della società, ed i signori Ing. Franco Moretti e Dott. Elvezio Morucci sono cessati, per dimissioni, dalla carica di consiglieri di amministrazione della società. L'assemblea degli azionisti della società ha nominato il Cap. Antonio Cosulich Vice-presidente della società, ed i Sigg. Dott. Armando Brunello, Dott. Alberto Melchiorri e Claudio Odevaine consiglieri di amministrazione della medesima.

(Agenzia Economica e Finanziaria, 14 febbraio 1946, n° 20).



NELLA COMPAGNIA "LA CATTOLICA"

Nella prossima assemblea della Società di Assicurazioni "La Cattolica" si procederà alla nomina di un nuovo Vice-presidente, poichè tale carica si è resa vacante con le dimissioni testè presentate dall'ex senatore Prof. Luigi Montresor.

(L'Informazione, 16 febbraio 1946, n° 80).

LE OPERAZIONI D'ASSICURAZIONE E LA MAGGIORAZIONE SUI CAMBI

Recenti disposizioni prescrivono il conteggio di una quota addizionale sui cambi ufficiali, quota che per ora è stabilita nel 125%.

Si è ora in grado di precisare che la prescrizione, che originariamente concerneva soltanto le operazioni di merci estere e le esportazioni di merci nazionali, è stata ora estesa, con disposizione del Ministro del Tesoro, anche agli acquisti e vendite di valuta estera, relativi al regolamento di affari di assicurazione e di riassicurazione. Le quote addizionali saranno corrisposte su tutte le operazioni perfezionate tra l'Ufficio Italiano dei Cambi, la Banca d'Italia e le Banche Agenti da una parte e il cedente o il cessionario dall'altra a partire dal 7 febbraio 1946.

(Centro Informazioni Stampa, 22 febbraio 1946, n° 45).

C) ESTERO.

CANADA'.

ASSICURAZIONE CREDITI ALL'ESPORTAZIONE.

Il Governo Canadese ha concesso delle agevolazioni per l'assicurazione dei crediti all'esportazione. La "Export Credit Insurance Corporation", costituita lo scorso autunno, disponeva originariamente di un capitale massimo di 100 milioni di dollari, capitale presto esaurito in seguito alla stipulazione di importanti contratti con una serie di Paesi europei (Belgio, Olanda, Russia, Norvegia, Cecoslovacchia). Il Governo progetta di elevare il capitale della Compagnia a 750 milioni di dollari.

(Neue Zuercher Zeitung del 22 dicembre 1945).

PRODUZIONE E PORTAFOGLIO DELLA "CANADA LIFE".

La "Canada Life Assurance" comunica che la produzione relativa al 1945 ha raggiunto la cifra di Lst.14.056.515, delle quali Lst.1.778.635 sottoscritte nel Regno Unito. Il portafoglio in vigore, dedotte le riassicurazioni, ammonta a Lst.178.404.366 con un incremento di Lst.7.548.302 rispetto al 1944. (The Financial Times, 4 febbraio 1946).



INGHILTERRA.

RIDUZIONE DEI TASSI DI ASSICURAZIONE PER RISCHI DI GUERRA

Il Lloyd's e le compagnie inglesi di assicurazione marittima hanno ulteriormente ridotto i premi per i rischi di guerra. Per viaggi dal Nord e Centro America: al Regno Unito, 3 scellini (contro i 4 precedenti) per cento; all'Europa Occidentale e Nord Occidentale, 4 scellini (contro i 5 precedenti) per cento. Particolarmente degno di nota è il fatto che mentre prima vigevano tassi differenziali per viaggi via Panama e via Pacifico, ora vigono tassi unici senza discriminazione di rotta; ciò che si spiega con la cessazione delle ostilità attive, l'unico rischio di guerra essendo oggi costituito dalle mine vaganti nelle aree costiere.

(Daily Telegraph: 3 gennaio 1946).

L'ASSICURAZIONE DEI CALCIATORI INGLESI.

I calciatori inglesi partecipanti a competizioni internazionali sono assicurati contro il rischio d'invalidità totale per una somma di Lst.4.000.

Le Società calcistiche hanno chiesto in questi giorni di aumentare la somma assicurata per ciascun calciatore a Lst.6.000.

(The Daily Mirror, 4 febbraio 1946).

RUMENIA.

CONTROLLO RUSSO DELLE ASSICURAZIONI RUMENE.

Si ha da Budapest che la Delegazione russa dell'Organizzazione "Gosstrach", la quale si trova da alcuni giorni nella capitale rumena, sta accertando l'entità delle partecipazioni tedesche nelle imprese assicuratrici della Romania, al fine di includerle nel piano di riparazione voluto dalla Russia.

La Delegazione "Gosstrach" si propone inoltre di predisporre un piano per effetto del quale la riassicurazione derivante dall'attività delle Compagnie rumene possa essere assunta dalla Russia. E' intendimento dei delegati russi di studiare la più larga partecipazione dell'U.R.S.S. nelle società di assicurazione rumene.

(Centro Informazioni Stampa, 9 febbraio 1946).

SVEZIA.

ACQUISTO SVEDESE DI UNA IMPORTANTE SOCIETA' DI ASSICURAZIONE.

La Società inglese di Assicurazioni "Car & General Insurance Corp. Ltd.", che a sua volta è collegata con la "Royal Exchange Assurance", ha venduto la Società di Assicurazioni svedese "A.B. Securitas" di Stoccolma, di cui possiede la maggior parte delle azioni dal 1925, alla "Skanska Brandförsäkringsinrättningen" di Lind. La Securitas, che fu fondata nel 1896, gestisce 17 dei più importanti rami assicurativi. Con un capitale azionario di 1,7 milioni di corone, nel 1944 ebbe una entrata premi di 1,7 milioni di corone. La Securitas continuerà i suoi affari come ente indipendente. (ANSA:11.2.1946).



PARTE IV - BIBLIOGRAFIA

FERRARINI Prof. Sergio, Sulle forme per la disdetta del contratto di assicurazione, in Foro Italiano, Parte Prima, Giurisprudenza civile e commerciale, fasc. I-II, 1944-46, col.54.

E' una breve nota alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 13 marzo 1944, nella causa La Metropole c. Malacrida (v. GIURISPRUDENZA ITALIANA). L'Autore concorda pienamente con la posizione assunta dalla prima massima della sentenza, secondo cui la disdetta del contratto di assicurazione, data dall'assicurato in deroga ad una convenzione stabilita con l'assicuratore, è priva di efficacia giuridica, ancorchè la forma di disdetta usata sia idonea a raggiungere lo scopo per cui fu stabilita la convenzione. Lo stesso dicasi per la seconda massima che sancisce l'efficacia delle modificazioni apportate ad un patto di polizza, in seguito ad accordo intervenuto fra il Ministero competente, l'Associazione delle Imprese Assicuratrici e la società che ha emesso la polizza, qualora le modificazioni stesse siano state accettate dall'assicurato.

Les Réassurances, Soc.An. con sede a Parigi, ha pubblicato il rendiconto del 25° esercizio 1943-44, chiuso con l'utile di Fr.118.291.23. L'incasso premi è stato: per i rami elementari Fr.100.005.670,66; grandine Fr.4.872.134,35; vita Fr.28.734.423,14; in totale Fr.133.612.228,15.

La Banca Nazionale dell'Agricoltura ha pubblicato i bilanci al 31 dicembre 1942, 1943 e 1944, chiusi rispettivamente con un utile di Lire 9.633.004,45, L.10.701.423,50 e L.19.881.568,53. Nel bilancio 1944 trovasi registrato il fondo liquidazione personale presso l'I.N.A., ammontante a Lire 23.476.578,95.

Il Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento ha chiuso il bilancio al 31.12.1944 con un utile di L.10.600.675,85, comprese L.657.396,40 rappresentanti l'avanzo dell'esercizio precedente.

Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia - Società per Azioni fondata nel 1831 - Cap. soc. int. vers. L.120.000.000 - Ha pubblicato la relazione e i bilanci per l'anno 1944 (113° esercizio) approvati dall'Assemblea Generale Ordinaria del 1° febbraio 1946. Dalla relazione si rileva che il reddito degli Impieghi mobiliari e immobiliari è passato da L.174.320.639,76 registrato nel bilancio precedente, a L.250.694.626,79; le riserve tecniche raggiungendo gli 8.726.245.537,15 hanno segnato, in confronto dell'esercizio decorso, un aumento di L.4.200.677.463,66; le riserve per l'oscillazione dei valori sono



PARTE V - BILANCI

"La Pace" - Assicurazioni e Riassicurazioni - Società per azioni - Cap. int. vers. L.10.000.000. - Sede sociale e Dir.: Milano - Esercita i rami Incendio (principale), Grandine, R.C. Automobili.

Il bilancio del 24° esercizio, chiuso il 31 dicembre 1943, registra un utile di L.10.604.86. Nell'esercizio la Compagnia ha incassato per premi L.23.766.920.84.

"Gruppo Assicurativo "Duomo": Vecchia Mutua Grandine ed Eguaglianza - Il Duomo - Cassa Generale di Assicurazioni - Il bilancio dell'88° esercizio, chiuso al 31.12.44, della Vecchia Mutua Grandine ed Eguaglianza presenta un avanzo netto di L.830.484.26. I premi, soprapremi, addizionali ed interessi per assicurazioni dirette di competenza dell'esercizio ammontano a L.21.219.816,81.

Il bilancio del 21° esercizio de "Il Duomo", si chiude con un utile di L.165.770.11, registrando un incasso premi di L.8.889.583.07. La Cassa Generale di Assicurazioni (Incendio, Infortuni, Resp. civ., Furti, Grandine) chiude il bilancio del 34° esercizio 1944 con un utile di L.199.930.64. L'incasso premi è stato di L.3.736.869.33.

Les Réassurances, Soc.An. con sede a Parigi, ha pubblicato il rendiconto del 25° esercizio 1943-44, chiuso con l'utile di Fr.118.291.23. L'incasso premi è stato: per i rami elementari Fr.100.005.670,66; grandine Fr.4.872.134,35; vita Fr.28.734.423,14; in totale Fr.133.612.228,15.

La Banca Nazionale dell'Agricoltura ha pubblicato i bilanci al 31 dicembre 1942, 1943 e 1944, chiusi rispettivamente con un utile di Lire 9.633.004,45, L.10.701.423,50 e L.19.881.568,53. Nel bilancio 1944 trovasi registrato il fondo liquidazione personale presso l'I.N.A., ammontante a Lire 23.476.578,95.

Il Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento ha chiuso il bilancio al 31.12.1944 con un utile di L.10.600.675,85, comprese L.657.396,40 rappresentanti l'avanzo dell'esercizio precedente.

Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia - Società per Azioni fondata nel 1831 - Cap. soc. int. vers. L.120.000.000 - Ha pubblicato la relazione e i bilanci per l'anno 1944 (113° esercizio) approvati dall'Assemblea Generale Ordinaria del 1° febbraio 1946. Dalla relazione si rileva che il reddito degli Impieghi mobiliari e immobiliari è passato da L.174.320.639,76 registrato nel bilancio precedente, a L.250.694.626,79; le riserve tecniche raggiungendo gli 8.726.245.537,15 hanno segnato, in confronto dell'esercizio decorso, un aumento di L.4.200.677.463,66; le riserve per l'oscillazione dei valori sono



passate da L.366.972.500.22 a L.885.367.823,69. Il totale dei Fondi di garanzia ammonta a L.10.014.358.768.66 contro L.5.283.830.872.05 dell'esercizio 1943. Nei Rami Incendi e Furti l'ammontare dei premi contabilizzati è stato di L.136.476.190, superiore a quello dell'esercizio precedente. Gli altri rami elementari (Infortuni, Grandine e Diversi) segnano invece una diminuzione da L.94.807.110.52 a L.86.386.865,18. Anche il Ramo Trasporti segna rispetto al 1943 un gettito di premi in aumento, con un incasso di L.177.597.622. Per quanto riguarda il Ramo Vita, dice la Relazione che "la nuova produzione..... ha avuto uno sviluppo decisamente favorevole: l'introito premi è stato di ~~L.139.870.054.80~~ contro L.767.345.931,16 dell'esercizio 1943, con un aumento cioè di L.372.524.123. In queste cifre il fattore cambio entra in gioco solo parzialmente, perchè una quota dell'incremento, specie per quanto riguarda l'Italia, è assolutamente effettiva. L'andamento tecnico del Ramo è stato normale e non dà perciò luogo a speciali osservazioni. Lo stato capitali alla fine del 1944, rivalutato ai nuovi cambi, ammonta a L.24.975.820.103,26 contro L.15.210.522.013.02 nel 1943". L'utile complessivo dell'esercizio 1944, dopo assegnate L.10.794.796.35 al Fondo Indennità previste dalla legge e dai contratti d'impiego, ammonta a L.23.393.603,16, cui va aggiunto il diavanzo utile riportato dall'esercizio precedente, di L.3.402.145,53, cosicchè risultano L.26.795.748,69. I fondi di garanzia al 31.12.44 sono così costituiti:

1. Capitale sociale interamente versato	L.	120.000.000,--
2. Riserve utili ed altre riserve patrimoniali	"	1.168.113.231,51
3. Riserve premi del Bilancio A (Assicurazioni danni)	"	318.334.002,54
4. Riserve matematiche e riporto di premi del Bilancio B (ramo Vita)	"	6.882.581.189,17
5. Riserve per sinistri rimasti da pagare	"	1.525.330.345,44
		<hr/>
Totale	L.	10.014.358.768,66

Essi sono rappresentati dalle seguenti attività:

1. Proprietà immobiliare e mutui ipotecari	L.	1.567.491.776,83
2. Portafoglio titoli	"	5.548.974.260,94
3. Prestiti su polizze vita della Compagnia	"	366.083.895,46
4. Contante in cassa e depositi in conto corrente presso istituti di credito, scorte delle aziende agricole e debitori meno creditor	"	2.531.808.835,43
		<hr/>
Totale	L.	10.014.358.768,66

Le spese di esercizio sono ammontate nel 1944 a L.209.138.978,05 per il Ramo Vita e a L.343.690.326,27 per il Ramo Danni, quindi in totale a L.552.829.304,32.

=====

